



Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.”.

I Consiglieri regionali

F.to Michele Comito

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giuseppe Neri

F.to Giacomo Pietro Crinò

F.to Francesco De Nisi

F.to Giuseppe Graziano

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’articolo 1 detta norme di modifica della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all’accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all’aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessori dei mezzi predetti. La norma evidenzia, inoltre, che i mezzi di cui si discute potranno anche essere mantenuti nelle stesse piazzole, al fine di evitare disagi conseguenti al necessario spostamento dei mezzi in ulteriori piazzole specifiche poste nelle stesse strutture.

L’articolo 2 detta la sostituzione del comma 6-bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 9/1996. L’articolo 13 regola l’accesso delle varie rappresentanze all’interno dei Comitati di Gestione, relativamente agli ATC insistenti nelle provincie della Regione Calabria. Il comma 6 bis, nella sua formulazione preclude di fatto l’ammissione nei Comitati di gestione di tutte le Associazioni Venatorie riconosciute (Legge 12/02/1992 n. 157, art. 34.5), ledendo il principio di rappresentanza previsto dalla legge nazionale 157/1992 all’art. 14 comma 10 e costituzionalmente garantito. Inoltre, l’articolo 14, comma 10 legge 157 del 1992 esprime in maniera inequivocabile il principio della presenza paritaria delle rappresentanze delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e legalmente riconosciute, e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio. Il comma 6 bis, qualora applicato, altera di fatto la corretta ed equilibrata composizione dei Comitati di gestione voluta dal legislatore come indispensabile elemento di pluralismo partecipativo. Da ultimo la sentenza del TAR Calabria sez. Reggio Calabria N. 222/2023 REG.PROV.CAU. N. 00573/2023 REG.RIC. in cui viene riportato “, non sembra potersi ritenere “neutro” a fronte di una valutazione, di valore e non già meramente aritmetica, che l’amministrazione, in mancanza di accordo, è tenuta ad effettuare circa la “rappresentatività espressa” dalle associazioni venatorie operanti nel territorio di riferimento dell’Ambito (artt. 13 comma 6 bis L.R. 9/2006 e 14 comma 10 L n. 157/1992)”. Pertanto, al fine di porre rimedio a possibili erronee interpretazioni della norma in oggetto si propone emendare il comma 6 bis dell’articolo 13 della L.R. 9/96.

L’articolo 3 reca integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l’incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.). Nello specifico si disciplina, nelle acque interne della Regione, la pesca denominata

“Carpfishing”.

L’articolo 4 modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con la finalità di specificare che il costo per la pubblicazione è a carico della Regione Calabria, in quanto trattasi di attività svolta nell’esercizio delle funzioni di Pubblica Autorità, con la finalità di favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

In considerazione di quanto precede, la modifica specifica, inoltre che sono gratuite le pubblicazioni degli atti delle Aziende del SSR e degli enti e società rientranti nel GAP, oltre che dei provvedimenti giudiziari emanati dalla Corte Costituzionale. Si prevede, inoltre, che ad eccezione delle fattispecie che precedono sono dovute le tariffe di inserzione stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di onere istruttorio. Conseguentemente il comma 3 dell’articolo 18 è abrogato.

L’articolo 5 detta modifiche alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.). Nello specifico si interviene per abrogare il comma 2-quinques dell’articolo 1 riguardante gli oneri del trattamento accessorio dei componenti della S.T.V.

L’articolo 6 detta norme di carattere ordinamentale che modificano ed integrano la legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), al fine di prevedere la definizione e la regolamentazione delle sale del commiato. Si interviene, inoltre, per rendere più snelle le procedure relative alla situazione strutturale e gestionale dell’attività funeraria e si introduce un articolo specifico finalizzato a dettare i requisiti tecnico-strutturali delle sale del commiato.

L’articolo 7 detta norme di carattere ordinamentale che prevedono la modifica dell’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9. Nello specifico si prevede che le spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze siano comunque poste in essere nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal competente dipartimento regionale in materia di protezione civile. Inoltre, si prevede, ad invarianza di spesa, il sostegno delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 2.

L’articolo 8 definisce l’ambito di applicazione della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.). Nello specifico si chiarisce meglio la portata delle norme regolamentari che saranno approvate ai sensi dell’articolo 14 della predetta legge regionale.

L’articolo 9. detta norme di modifica della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, al fine di adattare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale; inoltre si prevede una più attiva e concreta partecipazione delle parti sociali al Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro.

L’articolo 10 apporta modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, tendenti a consentire una più

agevole attuazione delle disposizioni riguardanti le procedure di elezione degli organi del Consorzio di Bonifica della Calabria, nonché a meglio definire il riparto delle competenze tra gli organi.

L'articolo 11 modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45, in prevalenza per effetto degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale con i competenti ministeri, in sede di contraddittorio preventivo e che hanno evitato l'impugnazione della legge dinanzi alla Corte Costituzionale. Sono poi apportate le seguenti ulteriori modifiche:

Contestualmente alla sterilizzazione dei gatti di colonie feline e di quelli che vivono in libertà, anziché prevedere l'uso di un collarino fluorescente di colore giallo, si prevede l'esecuzione di una piccola apicectomia, poiché il precedente segno di riconoscimento era suscettibile di creare pericoli di soffocamento dei gatti nella fase della crescita; del resto la riforma è suscettibile di determinare anche un minore costo, atteso che l'apicectomia viene effettuata contestualmente all'intervento di sterilizzazione e si evita l'acquisto del collarino; Rispetto alla disciplina dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali si è provveduto ad emendare il refuso costituito dalla previsione di un decreto di iscrizione, adottato dalla Giunta, atteso che i decreti nell'amministrazione regionale sono di competenza dirigenziale; si è provveduto ad inserire norme tese a disciplinare il periodo transitorio nel passaggio tra il precedente albo e quello istituito con la legge che si modifica.

L'articolo 12 integra la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review), prevedendo quale debba essere il parametro di riferimento per la spesa del personale ArpaCal e l'abrogazione delle disposizioni normative ormai superate nel tempo.

L'articolo 13 detta la clausola di invarianza finanziaria della presente legge. Tutto l'articolato non infatti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le modifiche proposte hanno carattere esclusivamente ordinamentale.

L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*) atteso che alcune delle norme ivi contenute costituiscono impegni assunti con il Governo e, nel rispetto del principio di leale collaborazione, necessitano di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

Relazione finanziaria

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica della Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all'aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessori dei mezzi predetti. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0,00
Art. 2	Norma di carattere ordinamentale che prevede la sostituzione del comma 6-bis dell'art. 13 della l.r. 9/1996. Si interviene per modificare le disposizioni di nomina dei membri delle ATC aumentando e garantendo una maggiore rappresentatività dei membri rispetto alla presenza territoriale reale delle associazioni di settore.			0,00
Art. 3	Norma di carattere ordinamentale che integra la legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria.) Si interviene per autorizzare, nelle acque calabresi l'esercizio della pesca denominata “Carpfishing”.			0,00
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con la finalità di specificare che il			0,00

	costo per la pubblicazione è a carico della Regione Calabria, con la finalità di favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			
Art. 5	Norma di carattere ordinamentale che modifica la legge regionale n. 39/2012 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.) Nello specifico si interviene per abrogare il comma 2-quinques dell'articolo 1 riguardante gli oneri del trattamento accessorio dei componenti della S.T.V.			0,00
Art. 6	Norma di carattere ordinamentale che modifica ed integra la legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), al fine di prevedere la regolamentazione delle sale del commiato. Si interviene, inoltre, per rendere più snelle le procedure relative alla situazione strutturale e gestionale dell'attività funeraria. Viene introdotto un articolo aggiuntivo relativo ai requisiti tecnico-strutturali delle sale del commiato.			0,00
Art. 7	Norma di carattere ordinamentale che prevede la modifica dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9. Nello specifico si prevede che le spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze siano comunque poste in essere nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal competente dipartimento regionale in materia di protezione civile. Inoltre, si prevede, ad invarianza di spesa, il sostegno delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2.			0,00
Art 8	Norma di carattere ordinamentale che prevede la modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 22/2023. Nello specifico si chiarisce che il Regolamento di attuazione delle norme di dettaglio della legge e la disciplina di raccolta delle piante officinali non si applicano agli Enti istituiti dall'articolo 9 della legge regionale n. 24/2013.			0,00
Art. 9	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, al fine di adattare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0,00

Art. 10	Norma a carattere ordinamentale che prevede modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, al fine di consentire una più agevole attuazione delle disposizioni riguardanti le procedure di elezione degli organi del Consorzio di Bonifica della Calabria, nonché a meglio definire il riparto delle competenze tra gli organi. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0,00
Art. 11	Norma a carattere ordinamentale che modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 in prevalenza sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0,00
Art. 12	Norma di carattere ordinamentale che chiarisce la portata applicativa della legge regionale n. 62/2023 (Norme in materia di spending review).			0,00
Art. 13	Norma finanziaria			0,00
Art. 14	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0,00

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023.”.

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 28/1986)

1. Il comma 10 bis dell’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all’aria aperta), è modificato come segue:

- a) dopo la parola: “turisti” sono inserite le seguenti: “nonché di loro pertinenze ed accessori,”;
- b) dopo la parola: “siano” sono inserite le seguenti: “mantenute nelle medesime piazzole o”.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. n. 9/1996)

1. Il comma 6-bis dell’articolo 13 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) è sostituito dal seguente:

“6-bis. L’Ente preposto, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al precedente comma, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, quando il numero delle richieste di ammissione pervenute è superiore a quello dei posti disponibili, l’Ente preposto, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri riconoscendo la rappresentanza nel territorio del singolo ATC a tutte le associazioni venatorie riconosciute richiedenti e presenti sul territorio. Se il numero dei posti eccede le richieste si procede all’assegnazione dei rimanenti posti in base al principio della rappresentatività territoriale”.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. n. 29/2001)

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29, è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

(Disciplina della tecnica di pesca denominata "Carpfishing")

1. Nelle acque interne della Regione Calabria è possibile l'utilizzo della tecnica di pesca denominata "Carp fishing".

2. Con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro la data del 30 aprile 2024 su proposta del competente Assessore, sono determinate le modalità e i limiti territoriali di esercizio, nel rispetto delle norme generali statali e regionali vigenti in materia, nonché i divieti e gli adempimenti amministrativi necessari anche ai fini delle autorizzazioni alla navigazione delle acque interne, l'accesso agli specchi di acqua e la sosta attraverso le aree circumlacuali.”

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 11/2011)

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificato:

- a) nel comma 1 dopo la parola: “Calabria” sono aggiunte le seguenti: “, in quanto trattasi di attività svolta nell’esercizio delle funzioni di Pubblica Autorità per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge”;
- b) nel comma 2, dopo la parola: “locali” sono inserite le seguenti: “degli atti delle aziende del servizio sanitario regionale, degli atti degli enti e delle società rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica della Regione Calabria, delle sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte Costituzionale”;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, per la pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate dalla giunta regionale, quale contributo (onere istruttorio) per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1.”.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. n. 39/2012)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.) è modificata come segue:

- a) il comma 2-quinquies è abrogato;
- b) nella lettera c) del comma 3 le parole da “ai” a “sexies” sono sostituite dalle seguenti: “ai componenti di cui al comma 2-ter”;

c) nel comma 7 dopo le parole: “dall’attuazione” sono inserite le seguenti: “del comma 2-ter”.

Art. 6

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 48/2019)

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2 della lettera g) dell’articolo 1-bis è sostituito dal seguente: “2) per “sala del commiato” si intende la sala, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all’interno della casa funeraria eventualmente, anche nel cimitero, nel crematorio o all’esterno di queste strutture;”;

b) alla fine del comma 8 dell’articolo 6 le parole: “della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione” sono sostituite dalle seguenti: “della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla presentazione e in questo periodo, tra la presentazione e il rilascio della validazione, l’impresa funebre, il centro servizi, i consorzi e le società consortili potranno operare autocertificando di aver presentato documentazione necessaria alla validazione della certificazione annuale ed essere in attesa che la stessa venga rilasciata.”;

c) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1. l’alinea del comma 7 è sostituita dalla seguente: “7. Le case funerarie, fatte salve quelle già in corso di costruzione, esistenti e autorizzate alla data del 31 dicembre 2023:”

2. la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente: “b) non possono trovarsi a distanza inferiore a 50 metri da strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a 200 metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.;;”

3. dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai terreni edificabili ed alle strutture edilizie già acquistate alla data del 31 dicembre 2023.

d) nell’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla fine della lettera a) del comma 1, le parole: “con lato minimo di 5 metri” sono abrogate;

2. la lettera d) del comma 1 è abrogata.

e) dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 13-ter

(Aspetti logistici e requisiti tecnico- strutturali delle Sale del Commiato esterne ai cimiteri e ai crematori.)

1. La realizzazione e l'esercizio di una sala del commiato esterna ai cimiteri e ai forni crematori, ove è consentita esclusivamente la celebrazione dei riti e la sosta dei feretri chiusi, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA.

2. L'accesso a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della sala del commiato sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali vigenti.

4. La sala del commiato dispone di spazi per la sosta e la celebrazione dei riti dei feretri chiusi.

In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i partecipanti ed un ampio parcheggio privato per questi ultimi. Le sale del commiato possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) servizi igienici per il personale dipendente della sala;

b) servizi igienici per i dolenti e i partecipanti ai riti;

c) sala per le celebrazioni dei riti;

d) sala o spogliatoio per chi celebra la funzione;

e) deposito per i materiali;

f) uffici.

5. Le sale del commiato collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri non possono essere date in gestione ad imprese funebri, centro servizi, società consortili e consorzi. Le sale del commiato non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei riti commemorativi.

6. Le sale de commiato devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) le sale destinate a celebrare i riti di commiato dotate di regolare aereo illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 70 metri quadri.

b) annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti;

c) le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A);

d) la sala del commiato è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per i colloqui con i dolenti e i partecipanti ai riti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aereoilluminato;

e) nelle aree a cui hanno accesso i dolenti e i partecipanti ai riti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili.

f) il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo;

g) deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco;

h) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aereoilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali della Sala del Commiato devono prevedere il ricircolo dell'aria;

i) tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza;

l) in tutte le aree accessibili ai partecipanti è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.

7. È fatto divieto ai medici necroscopi di accertare la morte di defunti nelle sale commiato esterne alle case funerarie, gli stessi dovranno segnalare eventuali violazioni istantaneamente agli organi di controllo, per le verifiche del caso.

8. È fatto divieto trasportare defunti anche dopo che sia stata accertata la morte da ospedali, cliniche e abitazioni se non a feretro esclusivamente chiuso.

9. Il certificato A.1: certificazione medica per il trasporto salma previsto dall'art. 17 comma 3 della legge regionale 48/2019 non può essere utilizzato per le sale commiato esterne alla casa funeraria.

10. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di violazione ripetuta delle disposizioni al presente articolo, le sanzioni sono duplicate. In caso di recidiva è altresì disposta la revoca all'esercizio dell'attività funebre e l'immediata chiusura della sala del commiato.

11. Le sale del commiato private non possono trovarsi a distanza inferiore a 150 metri (in linea d'aria) dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;”.

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 9/2023)

1. L'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria) è modificato come segue:

a) nel comma 2:

1) alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile”;

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) il sostegno economico delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente a quelle per attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, nel rispetto di criteri e procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile;”.

Art. 8

(Modifiche all'art. 14 della l.r. n. 22/2023)

1. Nell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

“3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente per i parchi marini regionali istituito con l'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati).”

Art. 9

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 25/2023)

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente) è modificata come segue:

- a) le parole: “ANPAL Servizi SpA” ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A”;
- b) nell'articolo 8:
 - 1) nel comma 4 dopo la parola: “parità” sono inserite le seguenti: “, le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni”;
 - 2) il comma 7 è abrogato;
- c) dopo la parola: “ANPAL” ovunque ricorrente sono inserite le seguenti: “o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente”.

Art. 10

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 39/2023)

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) è così modificata:

- a) nel comma 9 dell'articolo 15, le parole: “il 2” sono sostituite dalle seguenti: “l'uno”;
- b) la lettera k) del comma 1 dell'articolo 19 è soppressa;
- c) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 è aggiunta la seguente: “f) provvede alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, previa relazione del Direttore generale. Dei provvedimenti è data comunicazione al Consiglio dei delegati.”;
- d) dopo il comma 4 dell'articolo 24 è inserito il seguente: “4 bis. Al commissario straordinario di cui

al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo.”;

- e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6.bis Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di Bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.”.

Art. 11

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 45/2023)

1. La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è così modificata:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 4, comma 2, lettera c), nella rubrica e nei commi 1 e 5 dell'articolo 7, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 13, commi 2, 3 e 6, all'articolo 17, comma 4, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 28, commi 5 e 10, all'articolo 38, comma 3, le parole: “associazioni di volontariato” sono sostituite dalla seguente: “associazioni”;
- b) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente: “m) associazione (o ente) animalista o protezionista: associazione (o ente) iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 117/2017;”;
- c) nel comma 3 dell'articolo 4, le parole: “per i fini della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “specializzata sulle tematiche di cui alla presente legge”;
- d) nel comma 5 dell'articolo 6 le parole: “le forze dell'ordine e” sono soppresse;
- e) nel comma 5 dell'articolo 7:
- 1) le parole da “emergenza” a “o di” sono soppresse;
 - 2) dopo la parola: “veterinari” sono inserite le seguenti: “e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito,”;
- f) all'articolo 8:
- 1) nel comma 1:
 - 1.1) la parola: “È” è sostituita dalle seguenti: “Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) e h)”;

- 1.2) le parole da “di:” a “nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’elenco dei soci dal quale risulta l’esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale”;
 - 2) nel comma 2:
 - 2.1) le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’articolazione amministrativa competente in materia di terzo settore”;
 - 2.2) le parole: “lettere da a) a d)” sono soppresse;
 - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.bis. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) trasmettono all’articolazione amministrativa di cui al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell’albo di cui al presente articolo, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali sono cancellati di diritto.”;
 - 4) nel comma 3 le parole: “d’ufficio” sono soppresse;
- g) nel comma 2 dell’articolo 9, le parole: “le forze di polizia” sono sostituite dalle seguenti: “i corpi di polizia locale”;
 - h) nel comma 9 dell’articolo 13 le parole da “un collarino” a “giallo” sono sostituite dalle seguenti: “apicectomia auricolare”;
 - i) nel comma 1 dell’articolo 18, le parole da “del regolamento” a “salvo” sono sostituite dalla seguente: “di”;
 - j) alla fine del comma 1 dell’articolo 20, dopo le parole: “aziende sanitarie competenti,” sono inserite le seguenti: “dei Corpi di polizia locale,”;
 - k) nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 37, le parole da “o le” a “smarrimento” sono sostituite dalle seguenti: “e le forze di polizia competenti qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento”;
 - l) nella lettera l) del comma 1 dell’articolo 50:
 - 1) le parole: “le forze di polizia,” sono soppresse;

- 2) alla fine della medesima lettera, sono aggiunte le seguenti parole: “, anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati previe intese con le amministrazioni di appartenenza”.

Art. 12

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 62/2023)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

“2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'ArpaCal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.”

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 17 e 19 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15;
- b) articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19;
- c) articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22;
- d) articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69;
- e) articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56;
- f) articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- g) articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11;
- h) articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43.”

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle altre norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.